

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO “ENERGIA IMPRESE”

Prodotto riservato a clienti non consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Banca di Asti S.p.A
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e Fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	info@bancadiasti.it - www.bancadiasti.it
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Banca di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Nome Cognome /Ragione Sociale.....

Indirizzo.....

E-mail..... Telefono.....

Iscrizione all'Albo/Elenco..... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco.....

CARATTERISTICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO ENERGIA IMPRESE

Il mutuo chirografario “Energia Imprese” è un **finanziamento a medio/lungo termine** che è richiesto per finanziare le spese sostenute per l’installazione o l’acquisto di impianti fotovoltaici utili alla produzione di energia elettrica presso la propria unità produttiva (esempio: laboratorio, capannone, stalla ecc.). Sono comprese tra le spese finanziabili anche le spese per la consulenza e la progettazione. **Il Gestore Servizi Elettrici Spa (GSE), riconoscerà un contributo sull’energia prodotta con l’impianto finanziato ceduto alla Banca a garanzia del rimborso del mutuo.**

In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica.

I mutui possono essere stipulati a:

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse applicato al mutuo può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Per effetto della clausola **floor** tali indici saranno considerati paria zero nel caso in cui assumano un valore negativo. Pertanto, il tasso di interesse annuo nominale applicato al mutuo non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore allo spread (tasso minimo).

Il rischio principale è costituito dall'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate a causa delle variazioni del tasso. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Per saperne di più:

Consultare il sito www.gse.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI		COSTI	
Importo minimo finanziabile		non previsto	
Importo massimo finanziabile		non previsto	
Durata		da 24 mesi a 180 mesi	
Preammortamento		massimo 1 anno compreso nella durata complessiva	
Tempi medi di erogazione dal completamento della documentazione necessaria (delibera di concessione del prestito – ed eventuale delibera garanzia fidejussoria del Confidi)		30 giorni lavorativi	
TASSI	FISSO	Tasso di interesse annuo nominale	11,50% , alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a tasso fisso .
	VARIABILE	Tasso di interesse annuo nominale	12,95% alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a tasso variabile . Il tasso applicato ad ogni singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento del parametro Euribor al momento della stipula.
		Indice di riferimento	Euribor 06 mesi (base 360) rilevato il terzultimo giorno lavorativo che precede l° e il 16° giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore. Tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo In considerazione di quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/1011 sugli indici di riferimento (Regolamento Benchmark - BMR), nel caso in cui il tasso Euribor cessi di essere fornito dal suo Amministratore o subisca sostanziali variazioni, si dovrà far riferimento all'indice sostitutivo

			(comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) formalmente raccomandato da una delle seguenti fonti: <ul style="list-style-type: none"> • Il Gruppo di Lavoro della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi "risk -free", dall'Autorità per i servizi ed i mercati finanziari • (FSMA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e della Commissione Europea; • l'Amministratore dell'indice EURIBOR (EMMI); • l'Autorità competente ai sensi del Regolamento Europeo 2016/1011 ("BMR") per la vigilanza sull'EMMI; • le autorità nazionali competenti designate ai sensi della "BMR" ovvero la BCE
		Spread	9 punti
		Tasso di mora	Pari al tasso annuo nominale
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,00% calcolato sul capitale stipulato con un minimo di € 200,00
		In presenza di intermediario del credito, compenso a suo favore	Massimo 3,00% sull'importo del finanziamento erogato
	Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata	con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di € 2,00 per rata.
		Compenso per estinzione anticipata	2,00% sull'importo del capitale rimborsato
		Invio comunicazioni	Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo Euro 0,80 se inviato in forma cartacea; Euro 0,00 se inviato con canale telematico.
		Certificazione interessi	€ Zero
		Ricerche d'archivio	€ 10,33
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento per i mutui a tasso variabile	Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l'intera durata del mutuo	
	Tipo di ammortamento per i mutui a tasso fisso	Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento così determinato è fisso per tutta la durata	
	Tipologia di rata	Fissa / Variabile	
	Periodicità delle rate	Mensile / Bimestrale	
	Calcolo degli interessi	è fatto riferimento all'anno commerciale	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	Oneri fiscali	Imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/ 72 e successive modificazioni
	Cessione di credito futuro vantati dal cliente nei confronti del GSE	Onorari e costi notarili per la cessione di Credito

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ESEMPIO

Relativamente ad un importo richiesto di € 100.000,00 a “Tasso Variabile” il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA (rata mensile)	PARAMETRO	VALORE PARAMETRO AL 28/02/2024 ⁽¹⁾ (da arrotondare allo 0,05 superiore)	SPREAD	TASSO ANNUO NOMINALE	TAEG calcolato sulla base dell'anno civile (365)	
					Senza Intermediazione	Con Intermediazione
10 Anni	Euribor 6 mesi (360)	3,918 %	9	12,95%	14,45%	15,36%

⁽¹⁾ Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Relativamente ad un importo richiesto di € 100.000,00 nel caso di “Tasso fisso” Il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA (rata mensile)	TASSO ANNUO NOMINALE	TAEG calcolato sulla base dell'anno civile (365)	
		Senza Intermediazione	Con Intermediazione
10 Anni	11,50 %	12,80 %	13,68%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.bancadiasti.it.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Il Cliente ha la facoltà di stipulare in abbinamento al finanziamento una delle polizze indicate nell'Avviso denominato “AVV2228 – Polizze di Assicurazione facoltative” (disponibile in ogni Punto Informativo di Filiale e sul sito Internet della Banca), che riepiloga le principali caratteristiche delle coperture assicurative. Le polizze assicurative sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Prima della sottoscrizione delle polizze si ricorda di leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sui siti Internet delle singole Compagnie di Assicurazione. La clientela interessata può richiedere alla Banca qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

SERVIZI DI CONSULENZA

Il Cliente può ricevere un servizio di consulenza da parte di (vedi sezione Informazioni sull'Intermediario del credito a pag.1)

Informazioni sui servizi di consulenza (da compilare a cura dell'Intermediario del credito)	
Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza	
Compenso dovuto dal cliente per la consulenza	
Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza	NON PREVISTA

RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI**Recesso**

La Parte mutuataria ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Qualora la Parte mutuataria intenda procedere con una riduzione parziale del mutuo, il relativo importo comporterà una riduzione delle successive rate, ferma restando la durata originaria del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata parziale o totale del mutuo la Banca avrà diritto di ottenere un compenso omnicomprendivo percentuale sul capitale restituito anticipatamente nella misura indicata nel contratto. Tale eventuale compenso sarà l'unico onere che verrà addebitato a tale titolo.

Avrà luogo la risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.1186 cod.civ., nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza convenuta;
- qualora la parte mutuataria o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica;
- nel caso di mancata cessione alla Banca dei crediti della parte mutuataria verso il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A;
- in caso di revoca per qualsiasi motivo da parte di GSE S.p.A. delle tariffe incentivanti riconosciute alla parte mutuataria;
- nel caso in cui i crediti risultino gravati da vincoli di qualsiasi natura che impediscano il pagamento da parte di GSE S.p.A. a favore della Banca.

In tutti i

casi sopra citati, avrà luogo la risoluzione del contratto di pieno diritto, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, diffida, o pronuncia di magistrato

e la parte mutuataria sarà conseguentemente tenuta all'immediato pagamento di quanto ancora dovuto per capitale, interessi, anche di mora - fino al giorno dell'effettivo pagamento - e spese.

Sulle somme complessivamente dovute per capitale, interessi ed accessori, decorreranno -

dalla data di revoca del contratto – gli interessi calcolati al tasso di mora

nella misura stabilita contrattualmente. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediata, alla formalizzazione della richiesta presentata direttamente presso l'Agenzia/Filiale della Banca

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela– P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancadiasti.it oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami@pec.bancadiasti.it
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

GLOSSARIO

Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di effettuata al fine della concessione del mutuo
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate secondo il sistema "Francese"
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Interessi di mora	Interessi dovuti al creditore per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.